



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 05/04/2019

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 49

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministrativi
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018
Estensione del diritto al congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della
presentazione della domanda di congedo. Effetti sulla concessione
del congedo ai lavoratori dipendenti del settore privato**

SOMMARIO: *Si forniscono istruzioni in merito agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018 sulla concessione del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151, del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della*

presentazione della domanda.
INDICE

- 1. Premessa*
- 2. Effetti sul congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, n. 151/2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato*
- 3. Ambito di applicazione e istruzioni operative*

1. Premessa

L'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilisce la cor del congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità grave ai sensi dell'a comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fissando un ordine di priorità dei sogge diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo g

La norma, nel fissare tale ordine di priorità, indica espressamente anche i soggetti, figlio del familiare da assistere, per i quali la convivenza con il disabile è requisito e per rientrare tra i potenziali beneficiari del congedo in esame.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 ha dichiarato l'illegittimità costi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 *"nella parte in cui non include nel n soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non cor il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge conviv padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle cc dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il benefi prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge"*.

Nel motivare tale decisione, la Corte ha chiarito che *"il requisito della convivenza inteso come criterio prioritario per l'identificazione dei beneficiari del congedo, pur riv idoneo a garantire in linea tendenziale il miglior interesse del disabile, non può cor criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere e: adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza anche quand altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico"*.

In particolare la Corte specifica che *"tale preclusione, in contrasto con gli artt. 2, 3, Cost., sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l'effettività dell'assi. dell'integrazione del disabile nell'ambito della famiglia, tutelata dal legislatore medi disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti"* e che *che abbia conseguito il congedo straordinario ha difatti l'obbligo di instaurare una co che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa"*.

Pertanto, alla luce del principio esposto, la concreta attuazione dell'inderogabile solidaristico, di cui all'articolo 2 della Costituzione, potrebbe essere garantita i l'imposizione di un obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo.

Sulla base di quanto sopra esposto, il figlio che al momento della presentazione della i ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave deve essere inc soggetti legittimati a godere del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del 151/2001.

Tale soggetto, tuttavia, potrà fruire del benefico in parola solo in caso *"di mancanza, c in presenza di patologie invalidanti"* di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il t secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza ir successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

Ciò premesso, con la presente circolare si illustrano, alla luce delle statuizioni e sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018, gli effetti sul congedo straordinario all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato.

2. Effetti sul congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del 151/2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato

Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, devono essere coordinate con la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018, illustrata nel paragrafo precedente.

Alla luce del quadro normativo vigente, pertanto, è possibile usufruire del congedo secondo il seguente ordine di priorità:

1. il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge/la "parte dell'unione civile convivente";
3. uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, in caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" e i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
6. uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi", i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

3. Ambito di applicazione e istruzioni operative

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del lavoratore o del convivente, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto, conservarla per tutta la durata dello stesso.

Sarà cura dell'operatore della Struttura territoriale competente provvedere, se necessario, alle consuete modalità, all'espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificati.

La sentenza della Corte Costituzionale estende i suoi effetti esclusivamente ai rapporti ancora esauriti a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Pertanto, le Strutture territoriali dovranno riesaminare le richieste già pervenute relativi ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non è intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Il Direttore Generale

Gabriella Di Michele